

Prot. n.: 242/2016

Spett.le

Comune di REGGIO CALABRIA

Palazzo Ce.Dir. via S. Anna

II° tronco

89128 Reggio Calabria

lavoripubblici@pec.reggiocal.it

p.crucitti@comune.reggio-calabria.it

Palermo, 27 ottobre 2016

Oggetto: **bando di gara per il “COMPLETAMENTO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO CALABRIA”**

Termine presentazione offerte: 21 novembre 2016

Importo complessivo appalto: € 26.852.858,23

Con riferimento alla procedura di cui al bando di gara in oggetto, su segnalazione di nostre imprese associate, rileviamo le seguenti anomalie:

- in merito al “quesito PI001906-16 e risposta PI001983-16” (requisito cifra d'affari per i consorzi stabili) si legge che **“la cifra d'affari deve essere posseduta dal consorzio stabile”**. Risulta palese che nella novella del D.lgs. n. 50/2016 la disciplina dei consorzi stabili è piuttosto lacunosa, considerato il tenore letterale dell'art. 47.

A tal fine, l'ANAC con comunicato del Presidente del 31 maggio scorso (allegato alla presente), ad un quesito delle SOA circa l'attestazione dei consorzi stabili (lett. e), ha chiarito che **“l'art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 e in generale la disciplina dei consorzi stabili, si ritiene transitoriamente vigente in ragione delle norme contenute agli artt. 81 e 94, dpr n. 207/2010, che ad essa rinvia, tenuto conto anche delle indicazioni interpretative fornite dall'ANAC nel Manuale sull'attività di qualificazione”**. Invero, l'art. 94 DPR n. 207/10 (vigente insieme all'art. 81) fa rinvio all'intero art. 36 del precedente Codice D.lgs. n. 163/2006 nel quale ultimo al comma 6 recita che **“Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio”**.

Come suggerisce il comunicato del Presidente dell'ANAC allegato, leggendo le indicazione interpretative fornite dall'ANAC nel Manuale sull'attività di qualificazione del 16 ottobre 2014 (che non ha subito alcun effetto abrogativo o simile), risulta chiaro (pag. 172 stralcio allegato) che **“Per le gare d'appalto d'importo superiore a € 20.658.276, per le quali l'offerente, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara, è previsto un incremento premiante per i consorzi: la somma delle cifre d'affari in**

lavori realizzati da ciascun'impresa consorziata, nel quinquennio indicato è incrementata figurativamente di una percentuale della somma stessa; tale percentuale è pari al 20% per il primo anno, al 15% per il secondo anno, al 10% per il terzo anno fino al compimento del quinquennio."

Pertanto, sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme vigenti, si rileva che nel caso di partecipazione di consorzi stabili agli affidamenti di lavori pubblici di importo superiore ad € 20 mln (art. 84 c. 7 D.lgs. n. 50/2016) , il requisito della cifra d'affari debba essere comprovato, come nel passato, dalla **somma della cifra d'affari** in lavori (percentualmente opportunamente incrementata) posseduta da ciascuna impresa consorziata.

- Il CSA (elaborato ECO.CSA_A-C6 pag. 115 e pag. 121) pone a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri connessi al completamento dell'opera, compreso ***"lo sgombero ed il trasporto a rifiuto in discarica controllata dei residui di materiali, di manufatti e quanto altro presente ai diversi livelli dei differenti edifici della struttura giudiziaria (ivi compreso quanto ulteriormente eventualmente risultante dalla necessitata rimozione di opere e parti d'opera a causa di criticità e difetti costruttivi, incompletezze, danneggiamenti, non conformità contrattuali e normative, necessità di adeguamenti costruttivi);"*** e ***"le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali o ad operatori privati per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica per materiali di qualsiasi natura e quantità, inclusi esplicitamente anche tutti i materiali provenienti da scavi e demolizioni appartenenti alle categorie CER 17 (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione - compreso il terreno proveniente da siti contaminati) e CER 20 (Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori"***

Dai sopralluoghi effettuati da alcune ditte partecipanti, emerge che la tipologia dei rifiuti **non è omogenea, è priva di caratterizzazione e non è quantificata**, pertanto risultano non valutabili, al momento, gli oneri necessari per il trasporto e il corretto smaltimento, atteso che, fra gli scarti di lavorazione potrebbero esserci anche rifiuti speciali di vario tipo per i quali sarebbe necessario il conferimento in appositi siti/impianti di trattamento.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede a Codesto Spett.Le Ente, di:

- rettificare la risposta al quesito PI001906-16, anche al fine di garantire una maggiore partecipazione alla gara e quindi una maggiore concorrenza;
- di valutare opportunamente gli oneri di trasporto e conferimento presso gli appropriati siti/impianti di trattamento di tutte le tipologie di rifiuti presenti, previa loro quantificazione e caratterizzazione, o di ricomprendere i suddetti oneri nelle somme a disposizione dell'Amministrazione che provvederà direttamente al loro pagamento. Ciò al fine di fornire una più corretta e puntuale informazione ai partecipanti alla gara, di porli in reali condizioni di parità e di permettere una più accurata e responsabile formulazione dell'offerta da parte degli stessi.

Si rappresenta, inoltre, che ove codesta amministrazione non intendesse accogliere le superiori richieste, la scrivente associazione provvederà ad intraprendere ogni ulteriore azione sulla legittimità della procedura di affidamento dell'appalto.

In attesa di Vs riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Geom. Santo Cutrone

